



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 27.4.2017

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Pontenure attraverso il servizio di mensa intende agevolare l'accesso e la frequenza degli alunni a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo presenti sul territorio comunale.

Il servizio rappresenta un'occasione per gli utenti di assumere conoscenze ed abitudini di vita, che stimolano la disponibilità ad accogliere le differenze alimentari come risorsa e come scoperta e comportamenti di rispetto reciproco nelle relazioni di gruppo.

Il servizio fornisce agli utenti una corretta ed equilibrata alimentazione in base alle prescrizioni, che vengono impartite dal competente Servizio dell'A.U.S.L. o da dietologi appositamente incaricati, che dovranno indicare il menù, la qualità delle materie prime da impiegare e le modalità da seguire nel confezionamento dei pasti.

ART. 2 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune provvede alla gestione del servizio attraverso una delle forme previste dalla normativa vigente.

Il gestore deve seguire scrupolosamente il menù adottato dal Comune, correlato dalle grammature e dalle indicazioni sulle modalità di confezionamento dei pasti.

Sono ammesse variazioni al menù solo per incompatibilità alimentare certificata dal medico curante o da specialista, per motivazioni religiose e/o culturali. In tal caso le variazioni saranno formulate dal competente Servizio dell'A.U.S.L. o dal dietologo incaricato.

Il servizio funziona seguendo il calendario scolastico e viene organizzato in base agli accordi intrapresi con il Dirigente degli istituti scolastici.

ART. 3 - UTENTI

Sono ammessi alla mensa scolastica tutti gli alunni frequentanti il tempo pieno od il tempo prolungato della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e le insegnanti/educatori/assistenti autorizzati a prestare assistenza al pasto.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI

Il Comune provvede a pubblicare sul proprio sito le informazioni relative alla regolamentazione del servizio, alle modalità di erogazione dello stesso ed alle tariffe applicate.

Gli utenti possono accedere al servizio solo iscrivendosi allo stesso con le modalità che verranno definite e pubblicizzate in base al sistema di gestione adottato.

Si accede al servizio solo attraverso un sistema di buoni prepagati.

Al fine di consentire al gestore di definire il numero dei pasti occorrenti gli utenti possono cancellare la prenotazione del pasto entro e non oltre le ore 9:00.

Gli alunni che escono da scuola per motivi di salute, per gravi motivi personali o familiari prima delle ore 10:00 senza usufruire del pasto, possono chiedere la restituzione del credito corrispondente al pasto prepagato con le modalità che verranno rese note in base al sistema gestionale adottato.

ART. 5 - RETTE A CARICO DEGLI UTENTI

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio. La quota di partecipazione è stabilita periodicamente dai competenti organi comunali.

I residenti fuori Comune pagano la retta massima.

Gli insegnanti/educatori/assistenti che prestano servizio in mensa usufruiscono gratuitamente del servizio.

Nel caso in cui la situazione economica familiare dell'utente sia inferiore a quella prevista per il pagamento della retta massima, l'esercente la potestà genitoriale deve richiedere al Comune l'applicazione delle tariffe corrispondenti alla propria condizione, allegando la documentazione richiesta nello stesso modulo di domanda o indicando i dati necessari per la verifica della dichiarazione.

Tale modulo, predisposto dal Comune, deve contenere inoltre le informazioni relative al responsabile del procedimento, ai termini entro i quali il procedimento stesso viene concluso ed ogni altra informazione ai sensi della normativa vigente.

Il Comune comunica, ai richiedenti l'applicazione di tariffe ridotte, l'esito del procedimento entro max. 30 gg. dalla presentazione della domanda,.

In caso di richiesta di esonero dal pagamento della retta, l'utente deve compilare la domanda di contributo economico da erogarsi agli indigenti. Quest'ultima richiesta deve essere presentata al competente Ufficio Sociale comunale e deve essere corredata della documentazione richiesta. La pratica segue la procedura stabilita nell'apposito regolamento comunale dei contributi agli indigenti.

ART. 6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Al fine di tutelare il minore utente della mensa scolastica, si individua la seguente prassi per la sospensione del servizio.

Nel caso in cui l'utente non disponga del buono prepagato, il gestore del servizio sollecita tempestivamente la famiglia a provvedere al pagamento.

Se dopo una settimana dal sollecito la famiglia non ha provveduto a pagare i buoni pregressi, il gestore comunica la situazione al Responsabile di settore del Comune, che invia una comunicazione di sollecito alla famiglia.

Se al termine del periodo concesso per il pagamento dei buoni (max. 7 gg.), la famiglia risulta ancora in debito, il Responsabile di settore del Comune dispone la sospensione del servizio, dando comunicazione contestuale alla famiglia, al gestore e al Dirigente scolastico.

Il provvedimento di sospensione del servizio può essere interrotto in presenza di gravi e giustificati motivi evidenziati dal Servizio Sociale comunale. In tal caso si seguono le prassi disposte dal regolamento comunale dei contributi agli indigenti.

ART. 7 - CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il Comune effettua direttamente i controlli sulla regolare gestione del servizio.

Il controllo igienico-sanitario è affidato ai competenti Servizi dell'A.U.S.L.

Le famiglie partecipano alle verifiche sulla qualità del servizio fornito attraverso i sopralluoghi della Commissione mensa. Tali sopralluoghi sono effettuati con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale, che definisce anche la composizione, le competenze ed il funzionamento della Commissione stessa.